

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO AGEVOLATO GARANTITO DA CAMBIALE AGRARIA /PESCA

Mediante la presente scrittura privata, redatta in 3 originali a valere ad un unico effetto,

tra

L'ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE - ISMEA, (di seguito per brevità "ISMEA"), con sede legale in Roma, Viale Liegi n.26, codice fiscale n.08037790584, P.IVA. n.01942351006, rappresentato da GIORGIO VENCESLAI, autorizzato al presente atto giusta procura generale prot. U/0015559 del 14 maggio 2020 rilasciata dal Presidente pro tempore e legale rappresentante dell'Istituto, Enrico Corali;

e

(in caso di società)

- per la società [●●●●●●●●●●] con sede in [●●●●●●●●●●], codice fiscale [●●●●●●●●●●] e numero di iscrizione [●●●●●●●●●●] del Registro delle Imprese di [●●●●●●●●●●] (di seguito per brevità "Mutuatario"), il/la sig. [●●●●●●●●●●], nato/a [●●●●●●●●●●] e domiciliato/a [●●●●●●●●●●] per la carica presso la sede sociale, nella sua qualità di legale rappresentante;

(in caso di impresa individuale)

- per l'impresa individuale [●●●●●●●●●●] con sede in [●●●●●●●●●●], codice fiscale [●●●●●●●●●●] e numero [●●●●●●●●●●] di iscrizione del Registro delle Imprese di [●●●●●●●●●●] (di seguito per brevità "Mutuatario"), il/la sig. [●●●●●●●●●●], nato/a a [●●●●●●●●●●] il [●●●●●●●●●●] e domiciliato/a in [●●●●●●●●●●], via [●●●●●●●●●●], quale interviene al presente contratto sia in proprio che in qualità di unico proprietario e titolare della impresa stessa.

si conviene e si stipula quanto segue.

Premesso che:

- a- con decisione della Commissione europea C(2020) 2999 del 4 maggio 2020 (2020), ISMEA è stato autorizzato a concedere, per il periodo emergenziale e comunque fino al 31 dicembre 2020, finanziamenti agevolati a tasso zero alle imprese agricole e della pesca, in possesso di determinati requisiti, che hanno subito carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
- b- Il Mutuatario ha presentato ad ISMEA, tramite il portale dedicato, una domanda di finanziamento agevolato per l'importo di Euro [●●●●●●●●●●] ([●●●●●●●●●●]/00) da destinare ai processi di produzione dell'azienda di cui lo stesso è titolare.
- c- ISMEA ha approvato la domanda presentata dal Mutuatario; in particolare, con determinazione direttoriale è stato approvato un finanziamento per Euro [●●●●●●●●●●] ([●●●●●●●●●●]/00), garantito da cambiali agraria/pesca.
- d- ISMEA e il Mutuatario intendono regolare col presente atto (di seguito il "Contratto di FINANZIAMENTO") le condizioni del finanziamento e i rispettivi diritti ed obblighi.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue.

ART. 1 - PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse e gli allegati formano parte integrante ed essenziale del Contratto di FINANZIAMENTO.

ART. 2 - MODALITÀ E TERMINI DI EROGAZIONE

2.1 Alle condizioni e modalità di cui appresso, ISMEA come sopra rappresentata, all'uopo autorizzata dalla Commissione europea con decisione C(2020) 2999 del 4 maggio 2020 - nell'ambito del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19" adottato dalla Commissione il 19

marzo 2020 e modificato il 3 aprile 2020 - C(2020) 2215, Sezione 3.1 - concede al Mutuatario che accetta, come sopra rappresentato, un prestito di euro [●●●●●●●●●●] ([●●●●●●●●●●]/00).

2.2. Il finanziamento viene concesso ai patti e con gli obblighi recati dalle norme di legge vigenti in materia e dal codice civile, dal presente contratto e dal prospetto informativo pubblicato sul sito www.ismea.it e che il Mutuatario ha dichiarato di conoscere ed accettare, senza condizione, eccezione e riserva alcuna, con la Domanda che si allega al presente contratto sotto la lettera "A".

2.3. Il finanziamento è destinato alla liquidità per i processi di produzione dell'azienda di cui il Mutuatario è titolare.

2.4. Il finanziamento viene erogato in unica soluzione, contestualmente alla stipula del presente contratto, da ISMEA al Mutuatario. L'erogazione avviene mediante assegno circolare emesso da Banca Popolare di Bari n. _____ di euro [●●●●●●●●●●] ([●●●●●●●●●●]/00) intestato al Mutuatario, il quale con la sottoscrizione del contratto ne dà ampia e finale quietanza.

ART. 3 - CONDIZIONI, MODALITÀ E TERMINI DI RIMBORSO

3.1 Il Mutuatario si obbliga a rimborsare a ISMEA il finanziamento concesso con il presente contratto secondo le seguenti condizioni, modalità e termini:

- gli interessi sono calcolati per l'intera durata del finanziamento nella misura dello zero per cento.
- la durata è di 5 anni, con 2 anni di preammortamento e il rimborso avverrà mediante il pagamento di n. 3 (tre) rate annuali, consecutive e posticipate, per gli importi e le scadenze indicate nel piano di ammortamento che si allega al presente contratto sotto la lettera "B".

3.2 Decorsi 15 giorni dalla data di scadenza di ciascuna rata saranno dovuti dal Mutuatario a ISMEA, dal giorno successivo a quello in cui tali somme avrebbero dovuto essere pagate fino alla data dell'effettivo pagamento, gli interessi di mora in misura pari al doppio del tasso legale, calcolati per il numero effettivo dei giorni trascorsi sulla base di un anno di 360 (trecentosessanta) giorni, non soggetti a capitalizzazione periodica e comunque nel rispetto dei limiti tempo per tempo vigenti, fissati dalla Legge 108/1996 in materia di usura e successive modifiche ed integrazioni. Gli interessi di mora decorreranno di pieno diritto, senza bisogno di alcuna intimazione né messa in mora, ma per il solo fatto dell'avvenuta scadenza dei termini, senza pregiudizio della facoltà di ISMEA di ritenere il Mutuatario decaduto dal beneficio del termine o di risolvere il contratto e di ottenere, quindi, il rimborso totale delle somme dovute per capitale residuo, interessi, spese e accessori.

3.3 Sarà facoltà di ISMEA richiedere al Mutuatario di pagare gli interessi di mora sull'importo di ciascuna rata di volta in volta non pagata. Fermo ed impregiudicato ogni altro diritto di ISMEA per il suddetto ritardo nell'adempimento.

3.4 Il pagamento di quanto dovuto dal Mutuatario a ISMEA, per il rimborso delle rate e per l'eventuale corresponsione degli interessi di mora, nonché di quanto altro eventualmente dovuto, dovrà essere effettuato, alle previste scadenze, presso il conto corrente intestato a ISMEA - **IBAN IT69J030690324810000004337**.

ART. 4 - GARANZIE

4.1 A garanzia delle obbligazioni assunte con il Contratto di FINANZIAMENTO, ed in particolare della restituzione del capitale, nonché in caso di decadenza o risoluzione del Contratto di FINANZIAMENTO, anche della quota interessi di cui al precedente **punto 3.2**, il Mutuatario, come sopra rappresentato, rilascia ad ISMEA gli originali di n. 3 (tre) cambiali agrarie/pesca, all'ordine dell'Istituto medesimo, firmate in proprio, [(in caso di società) dal legale rappresentante anche in proprio, a titolo di avallo,] di importo e scadenza uguale a quella delle rate di ammortamento del finanziamento.

4.2 La copia delle predette cambiali, i cui originali sono stati consegnati ad ISMEA, è allegata al presente contratto sotto la lettera "C".

4.3 Per tutta la durata del finanziamento, il Mutuatario si impegna:

- a consentire, in ogni momento e senza limitazioni, l'effettuazione di controlli, accertamenti documentali ed ispezioni *in loco* presso le sedi dell'impresa, da parte di ISMEA o suoi incaricati;

- a non alienare e/o a non trasferire a qualsiasi titolo e/o in qualsiasi luogo diverso da quello attuale e/o a non destinare ad usi diversi l'azienda o l'attività produttiva, prima del rimborso integrale del finanziamento e comunque fino all'estinzione del contratto di finanziamento, senza la preventiva autorizzazione scritta di ISMEA;
- a rispettare tutti gli obblighi dettati dalla normativa, in particolare, in materia fiscale, previdenziale, assicurativa, edilizia, giuslavoristica, ambientale, sicurezza sul lavoro, e alimentare, relativi allo svolgimento della sua attività. Inoltre, si obbliga a richiedere tutte le autorizzazioni e/o permessi e/o collaudi e/o certificazioni necessari al corretto svolgimento dell'attività produttiva.

ART.5 - RISOLUZIONE CONTRATTUALE

5.1 ISMEA potrà invocare la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora il Mutuatario:

- a. non provveda, entro 90 giorni dalle dovute scadenze, al pagamento anche di una sola rata di **ammortamento**;
- b. violi anche uno solo degli obblighi previsti al precedente **punto 4.3.**

5.2 ISMEA potrà inoltre far valere la risoluzione del presente Contratto di FINANZIAMENTO ai sensi dell'art. 1353 c.c. nei seguenti casi:

- a. utilizzo, sia pure solo parziale, del finanziamento per scopi diversi da quelli dichiarati dal Mutuatario in Domanda e indicati al precedente **punto 2.1.**;
- b. condanna definitiva di legali rappresentanti, componenti dell'organo amministrativo e/o di controllo e/o direttori tecnici del Mutuatario per reati relativi a frodi comunitarie, illecita percezione di aiuti di stato, delitti contro la pubblica amministrazione, corruzione, concussione, reati ambientali, normativa in materia di sicurezza sul lavoro, violazione delle norme riguardanti la legislazione alimentare, inclusa la frode commerciale;
- c. cessazione dell'attività del Mutuatario o avvio della liquidazione del Mutuatario o di procedure concorsuali, prima dell'integrale rimborso del presente finanziamento.

5.3 La volontà di ISMEA di invocare la risoluzione del contratto dovrà essere comunicata al Mutuatario mediante P.E.C.. La risoluzione del contratto comporterà l'obbligo del Mutuatario di corrispondere a ISMEA, immediatamente ed in un'unica soluzione, quanto a quel momento ad esso dovuto per capitale, spese ed accessori, oltre interessi di mora, calcolati a partire dalla data di ricezione della suddetta P.E.C., nella misura di cui al precedente **punto 3.2.** Tali importi si considereranno capitalizzati in un unico importo a partire dalla data di risoluzione.

ART. 6 - RIMBORSO ANTICIPATO

6.1 È consentito al Mutuatario, in qualunque momento, l'anticipato rimborso del residuo capitale finanziato, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità ulteriore.

ART. 7 - FORO COMPETENTE

7.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto di FINANZIAMENTO sarà di esclusiva competenza dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma, con esclusione di ogni altro Foro, alternativo o concorrente.

ART. 8 – ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI

8.1. Le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali.

8.2. Qualsiasi comunicazione tra le Parti, prevista o richiesta dal presente contratto di Finanziamento o comunque necessaria in relazione ad esso, dovrà essere effettuata per iscritto e trasmessa o a mezzo di raccomandata A/R o a mezzo PEC agli indirizzi risultanti dal Registro delle Imprese ovvero dal SIAN/SIPA.

8.3. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente e per iscritto ogni eventuale modifica degli indirizzi sopra indicati.

ART. 9- DISCIPLINA FISCALE

9.1. Al presente contratto di Finanziamento si applicano le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 19 del D.P.R. 601/1973 e successive modificazioni e integrazioni.

Allegati:

- All. A "Domanda di finanziamento agevolato"
- All. B "Piano di ammortamento"
- All. C "Copia titoli cambiari"

Data

Firme

ISMEA

Mutuatario

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 comma 2 e 1342 cod. civ., il Mutuatario dichiara di approvare specificamente, le clausole del presente contratto relative agli **interessi di mora** (Articolo 3.2) **Risoluzione** (Articolo 5) e **Foro competente** (articolo 7).

Data

Firma *Mutuatario*

Il Mutuatario dichiara di aver ricevuto un originale del presente contratto, comprensivo degli allegati

Data

Firma *Mutuatario*